

Espropriazione definitiva, in favore dell'Amministrazione provinciale di Catania, di un immobile per la esecuzione dei lavori di ammodernamento di un tratto della S.P. 38/III in provincia di Catania Pag. 116

Espropriazione, in favore dell'Amministrazione provinciale di Catania, di un immobile per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di curve pericolose e di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 4/1 Fleri-Pisano-S. Venerina in prossimità dell'abitato di Pisano Etneo Pag. 116

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la realizzazione del primo lotto della strada di circonvallazione dell'abitato nel Comune di Valdina. Pag. 116

Riapprovazione, ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del progetto per la sistemazione e lo ampliamento di un edificio comunale in Serradifalco. Pag. 117

Riapprovazione, ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Santa Ninfa Pag. 117

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la sistemazione della via Brescia nel Comune di Ispica Pag. 117

Espropriazione definitiva, in favore dell'Amministrazione provinciale di Catania, di immobili per la eliminazione di curve pericolose lungo la S.P. n. 8/I e IV Fleri-Zafferana Etnea in contrada Malopasso Pag. 117

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la costruzione della strada di collegamento della frazione Laurello con la rotabile Montagnareale-S. Angelo di Brolo nel Comune di Montagnareale Pag. 117

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la sistemazione di alcune vie nel Comune di Condrò Pag. 117

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la sistemazione della strada tangenziale Santisi nel Comune di Motta D'Affermo Pag. 118

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la costruzione di una strada collegante via Vittorio Emanuele e la S.P. per monte Muto nel Comune di San Pier Niceto Pag. 118

Espropriazione definitiva, in favore dell'Amministrazione provinciale di Catania, di immobili per la costruzione di un tratto di muro lungo la S.P. n. 59/IV Panella-Linguaglossa Pag. 118

Espropriazione definitiva di immobili, in favore del Comune di Castoreale, per la costruzione di un edificio scolastico di 6 aule Pag. 118

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la costruzione di alcune piazzette nel Comune di Tripi Pag. 118

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per la costruzione di 8 alloggi per lavoratori agricoli nel Comune di Comiso Pag. 119

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per il prolungamento della via Vittorio E. III nel rione Carone del Comune di S. Alfio Pag. 119

SANITA'

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione della nuova sede dell'Ospedale « S. Giovanni di Dio e S. Isidoro » nel Comune di Giarre Pag. 119

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Riapprovazione, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto per la costruzione della strada di collegamento fra la S.S. 114 e il parco adiacente lo stabilimento termale di S. Venera nel Comune di Acireale. Pag. 119

SUPPLEMENTO ORDINARIO QUINDICINALE

Impiego dei fondi del bilancio regionale (legge 29 dicembre 1962, n. 28, art. 15).

DECRETI

PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Paternò.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;
Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Visto il proprio decreto D.P.R.S. n. 4589/S.G. del 17 settembre 1965, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, nella seduta del 10 luglio 1972 ha deliberato con verbale n. 45 di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, parte dell'estensione del territorio del Comune di Paternò meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie viene così delimitata: a nord-ovest dai confini comunali di Biancavilla e S. Maria di Licodia, a sud-est dalla linea ideale che congiunge la Masseria « Reitano » nel territorio di S. Maria di Licodia con il bivio sulla strada comunale Ragalna Est-Nicolosi passando dalla contrada passo della Catanese e proseguendo sulla strada per Nicolosi fino al confine con Belpasso, ivi compresi i duecento metri a valle di detto tratto di strada;

Considerato che il predetto verbale n. 45 contenente l'elenco di cui sopra, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presso l'albo del Comune di Paternò e presso le sedi delle associazioni provinciali interessate e sono stati depositati presso i suddetti enti di cui alla legge stessa;

Esaminate le opposizioni, avverso il suddetto verbale, prodotte dai seguenti interessati:

— Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò e sig. La Rosa Salvatore da Catania;

Considerato che succitate opposizioni sono ricevibili

in quanto sono pervenute tramite la Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale di Catania entro il termine prescritto dall'art. 3, I comma, della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Vista la nota prot. n. 4813, del 13 maggio 1975, con la quale il Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni in merito alle opposizioni in parola;

Considerato che per quanto riguarda l'osservazione riportata nella opposizione del Sindaco pro-tempore relativa all'esistenza del programma di fabbricazione, adottato dal Comune con delibera n. 125/C del 28 novembre 1970 in corso di istruttoria, per la approvazione presso il competente Assessorato regionale dello sviluppo economico che l'imposizione del vincolo paesistico persegue finalità del tutto autonome e distinte da quelle perseguite dallo strumento urbanistico;

Rilevata, inoltre, la censura mossa nella opposizione del Sindaco pro-tempore, più sopra riportata, circa la disparità di trattamento nel regime vincolistico fra il comune interessato e i comuni limitrofi;

Valutata inoltre la richiesta avanzata dal Sindaco pro-tempore, nella medesima opposizione e dall'altro opponente, sig. Salvatore La Rosa, di delimitare più a monte, «almeno dal Grande Albergo in su», la zona proposta a vincolo paesaggistico con il citato verbale n. 45 del 10 luglio 1972, escludendo in tal modo la frazione Ragalna-est;

Esaminati, sotto il profilo della censura nonchè della richiesta sopra espressa, al fine di avere una visione organica e unitaria del comprensorio interessato, i propri DD.PP.RR.SS. n. 542 del 20 aprile 1974, Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 22 giugno 1974, n. 2096 del 27 dicembre 1973, Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 2 marzo 1974 e n. 1192 del 18 ottobre 1974, Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 23 novembre 1974, con i quali vengono sottoposti ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 1497 parte dei territori limitrofi al territorio sopra delimitato del Comune di Paternò, rispettivamente Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Belpasso;

Accertato che, con il verbale n. 42 del 10 luglio 1972, la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Catania non è incorsa nel vizio di potere per disparità di trattamento in quanto la parte del territorio comunale di Paternò proposta a vincolo si incunea fra i territori limitrofi di Biancavilla, S. Maria di Licodia e Belpasso, creando in tal modo con questi e con altri territori, già sottoposti a vincolo o i cui relativi vincoli sono in fase di perfezionamento, una fascia circolare, logica e naturale attorno alle pendici dell'Etna, compatta nella omogeneità delle peculiari caratteristiche laviche, proprie del comprensorio etneo;

Considerato che, viceversa, accogliendo la richiesta su evidenziata si opererebbe disparità di trattamento nei confronti dei comuni limitrofi e in particolar modo di Belpasso e di S. Maria di Licodia;

Considerato inoltre che il vincolo paesistico di cui alla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497 non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere affinché le stesse vengano rea-

lizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, evitando così di arrecare pregiudizio all'aspetto esteriore della località medesima;

Ritenuto che la parte del territorio comunale di Paternò proposta a vincolo con il citato verbale n. 45, costituisce, in fusione con le zone dei comuni limitrofi già vincolate, un apprezzabile scenario panoramico, godibile da più punti di vista, nel quale risaltano l'imponenza dell'Etna nonchè le caratteristiche balze digradanti di boschi e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono anche valori particolari di bellezza naturale poichè comprendono aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità in quanto le colate laviche dell'Etna, per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, mentre i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una peculiarità del comprensorio etneo;

Considerata pertanto l'opportunità di assicurare la salvaguardia dei su rilevati valori paesistici, attraverso un preventivo controllo delle eventuali future costruzioni nelle entità volumetriche, nonchè nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, in modo che le costruzioni in parola armonizzino con l'ambiente in cui esse andrebbero a sorgere;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico della suddetta zona come appresso delimitata;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è dichiarato di notevole interesse pubblico della zona il territorio comunale di Paternò, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie viene così delimitata: a nord-ovest dai confini comunali di Biancavilla e S. Maria di Licodia, a sud-ovest dalla linea ideale che congiunge la Masseria «Reitano» nel territorio di S. Maria di Licodia con il bivio sulla strada comunale Ragalna Est-Nicolosi, passando dalla contrada passo della Catanese e proseguendo sulla strada per Nicolosi fino al confine con Belpasso ivi compresi i duecento metri a valle di detto tratto di strada.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Art. 3

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente e al Comune di Paternò, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del Comune medesimo.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la relativa planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione siciliana la data di affissione della Gazzetta ufficiale medesima.

Palermo, 10 dicembre 1975.

BONFIGLIO

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DI CATANIA

Verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 1° luglio 1972 si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Adrano - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;
- 2) Biancavilla - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;
- 3) Santa Maria di Licodia - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;
- 4) Paternò - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;
- 5) Belpasso - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;
- 6) Catania - proposta di vincolo della zona circostante alla via Ospizio dei ciechi.

(Omissis)

Quarto argomento: Vincolo paesistico di parte del territorio comune di Paternò;

Sono presenti e votanti i signori:

- 1) dott. arch. Enrico Ambra - Presidente;
- 2) dott. arch. Paolo Paolini - Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice Presidente;
- 3) avv. Filippo Jelo - presidente dell'Ente provinciale del turismo di Catania - componente;
- 4) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale agricoltori di Catania - componente;
- 5) dott. ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Placido Gimbo - rappresentante dell'Ispettorato forestale di Catania - componente.

Funge da segretario il dott. Licia Costa della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assente benchè regolarmente invitato il Sindaco di Paternò oltre il dott. arch. Gaetano Ficara rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti di Catania.

Il Presidente fa presente che anche per questo comune, al pari di quelli contermini si impone la necessità di sottoporre a vincolo quella parte del territorio comunale che a partire dalle pendici dell'Etna, corrispondenti all'incirca alla quota 900 - 1000 sale verso l'Etna, pertanto:

LA COMMISSIONE

— considerato che il territorio comunale di Paternò costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'impo-

nente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti;

— considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo.

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei signori: arch. Enrico Ambra - Presidente; arch. Paolo Paolini - vice Presidente; avvocato Filippo Jelo - Presidente dell'Ente provinciale del turismo di Catania - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente; di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del Comune di Paternò delimitato a nord-ovest dai confini comunali di Biancavilla e S. Maria di Licodia; a sud-ovest dalla linea ideale che congiunge la Masseria « Reitano » nel territorio di S. Maria di Licodia, con il bivio sulla strada comunale Ragalna Est - Nicolosi passando dalla contrada passo della Catanese e proseguendo sulla strada per Nicolosi fino al confine con Belpasso ivi compreso i 200 metri a valle di detto tratto di strada.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente:

dott. arch. Enrico Ambra

(189)

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Mascalucia, compreso il centro urbano e con esclusione della zona del Santuario della Madonna di Mompilieri.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Visto il proprio D.P.R.S. n. 2274/S.G. del 21 aprile 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 3 giugno 1967, con il quale è stato imposto il vincolo panoramico su una zona del comune di Mascalucia e precisamente quella circostante il Santuario della madonna di Mompilieri;

Considerato che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, nella seduta del 26 agosto 1966, ha deliberato con verbale n. 41 di sottoporre a vincolo, a completamento di quello già operante e sopra indicato, tutto il rimanente territorio nonchè il centro urbano del Comune di Mascalucia meglio descritti nella planimetria allegata al presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che il menzionato verbale n. 41, contenente, tra l'altro, l'elenco di cui al punto precedente